



Council of the
European Union

120368/EU XXV.GP
Eingelangt am 25/10/16

Brussels, 25 October 2016
(OR. en, it)

13573/16

Interinstitutional File:
2016/0132 (COD)

EURODAC 14
CODEC 1495
ENFOPOL 363
ASILE 55
INST 428
PARLNAT 291

COVER NOTE

From:	Senate of the Italian Republic
date of receipt:	18 October 2016
To:	General Secretariat of the Council

No. prev. doc.:	ST 8765/1/16 REV 1 - COM(2016) 272 final/2
Subject:	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of [Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person] , for identifying an illegally staying third-country national or stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes (recast) [doc. ST 8765/1/16 REV 1 ASILE 13 EURODAC 3 ENFOPOL 132 CODEC 630 - COM(2016) 272 final/2] - Opinion ¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the above mentioned opinion of the Senate of the Italian Republic.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

Senato della Repubblica
Il Presidente

Roma, 18.10.2016
Prot. n. 313/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM (2016) 272 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Robert Fico
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(Relatore MIGLIAVACCA)

approvata nella seduta del 5 ottobre 2016

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE L'«EURODAC» PER IL CONFRONTO DELLE IMPRONTE DIGITALI PER L'EFFICACE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 CHE STABILISCE I CRITERI E I MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DA UN CITTADINO DI PAESE TERZO O DA UN APOLIDE, PER L'IDENTIFICAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E PER LE RICHIESTE DI CONFRONTO CON I DATI EURODAC PRESENTATE DALLE AUTORITÀ DI CONTRASTO DEGLI STATI MEMBRI E DA EUROPOL A FINI DI CONTRASTO (RIFUSIONE) (COM (2016) 272 definitivo)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 2016

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del regolamento, la proposta di regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di Paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da europol a fini di contrasto (rifusione) (com (2016) 272 definitivo)

premesso che:

la proposta prevede la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 istitutivo del sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 («regolamento Dublino III»);

il documento fa parte di un primo pacchetto di proposte legislative presentate dalla Commissione per riformare il sistema europeo comune di asilo,

considerato che:

la proposta è volta ad ampliare il campo di applicazione del regolamento Eurodac per includere la possibilità per gli Stati membri di salvare e consultare dati di cittadini di Paesi terzi o di apolidi che non richiedono protezione internazionale e che risultano soggiornare irregolarmente nell'Unione europea, ai fini dell'identificazione, del rimpatrio e del rilascio di nuovi documenti per la riammissione;

nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati, il nuovo regolamento consente agli Stati membri di salvare più dati personali in Eurodac, in modo da aumentare le informazioni nel sistema e permettere alle autorità di immigrazione e asilo di identificare facilmente un cittadino irregolare di un Paese terzo o un richiedente asilo, senza dover richiedere le informazioni a uno Stato membro separatamente, come avviene attualmente,

rilevato, in particolare, che:

è stabilito un chiaro obbligo, per gli Stati membri, di rilevare e trasmettere le impronte digitali e un'immagine del volto dei richiedenti protezione internazionale, dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi, nonché

di informarne le persone interessate. Si permette agli Stati membri di introdurre sanzioni, in conformità con il loro diritto interno, nei confronti di coloro che rifiutano di fornire l'immagine del volto o di assoggettarsi alla procedura di rilevamento delle impronte digitali. Si introducono, inoltre, nuove disposizioni al fine di garantire che il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di minori sia eseguito in modo adeguato e nel rispetto delle specificità dei minori stessi;

dato l'evidente aumento del traffico di minori, migranti e rifugiati, verso l'Unione europea e al suo interno, viene proposto l'abbassamento dell'età minima per il rilevamento delle impronte digitali da quattordici a sei anni. In tal modo il sistema Eurodac potrebbe servire a registrare i minori provenienti da Paesi terzi trovati sprovvisti di documenti all'interno dell'Unione europea, al fine di facilitarne il controllo ed evitare che cadano vittime di sfruttamento;

la proposta interviene anche in materia di conservazione dei dati personali dei soggetti interessati, prevedendo la conservazione di informazioni quali il nome, l'età, la data di nascita, la cittadinanza e gli estremi dei documenti d'identità, nonché dell'immagine del volto;

devono essere aggiornate in Eurodac le nuove informazioni relative allo Stato membro che diventa competente per l'esame di una domanda d'asilo dopo l'assegnazione di un richiedente a un altro Stato membro. Ciò consentirà di chiarire, a seguito di un riscontro positivo delle impronte digitali, qual è lo Stato membro competente ai sensi del regolamento di Dublino (rifusione), se il richiedente si rende irreperibile o presenta domanda di asilo in un altro Stato membro a seguito di una procedura di assegnazione;

è prevista la conservazione, per un periodo di cinque anni, dei dati dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare che non chiedono asilo e si introducono modifiche affinché i dati relativi ai soggiornanti irregolari che non presentano domanda di asilo all'interno dell'Unione europea siano contrassegnati, anziché cancellati anticipatamente come attualmente previsto;

la proposta consente inoltre di condividere informazioni sull'identità di un migrante irregolare con un Paese terzo, ma soltanto laddove tale scambio sia necessario ai fini di rimpatrio;

altre disposizioni, infine, riguardano l'accesso dell'autorità di contrasto e di Europol, l'autorizzazione al rilevamento delle impronte digitali da parte delle guardie costiere e di frontiera europee e degli esperti nazionali dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), le statistiche e la gestione operativa del sistema centrale;

considerato, altresì, che:

la proposta di regolamento soddisfa il principio di sussidiarietà, in quanto solo l'Unione europea può proporre soluzioni, nell'ambito del sistema comune europeo di asilo, ai problemi attinenti al regolamento Eurodac. In particolare, il sistema Eurodac necessita di modifiche finalizzate a permettere l'accesso a fini di controllo dell'immigrazione clandestina e i

movimenti secondari di migranti irregolari all'interno dell'Unione europea e tale obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dai soli Stati membri;

la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti, in conformità al principio di proporzionalità,

si pronuncia in senso favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ROMANO)

28 settembre 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta di regolamento, che prevede la rifu-
sione del regolamento (UE) n. 603/2013, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» il confronto
delle impronte digitali ai fini dell'efficace applicazione del regolamento
Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013), è finalizzata ad estenderne l'ambito
di applicazione, per l'individuazione dei cittadini di Paesi terzi il cui sog-
giorno è irregolare e per consentire agli Stati membri di utilizzare tali in-
formazioni ai fini del rilascio di nuovi documenti in vista del rimpatrio;

ricordato che:

il 6 aprile 2016, la Commissione europea ha adottato una Comuni-
cazione sulla riforma del sistema europeo comune di asilo (COM(2016)
197), che prevede una strategia complessiva volta alla fissazione di un si-
stema stabile di determinazione dello Stato membro competente per i ri-
chiedenti asilo, al potenziamento del sistema urodac e al rafforzamento
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). In tale Comuni-
cazione, la Commissione europea evidenzia come si debba abbandonare
un sistema che attribuisce una responsabilità sproporzionata ad alcuni
Stati membri e incoraggia movimenti incontrollati verso altri Stati membri;

in conformità a questo piano di riforme, il 4 maggio 2016 la Com-
missione europea ha presentato un pacchetto di tre proposte recanti la ri-
forma del regolamento (UE) n. 604/2013 cosiddetto Dublino III
(COM(2016) 270), la riforma del regolamento (UE) n. 603/2013 Eurodac
(COM(2016) 272) e la riforma del regolamento (UE) n. 439/2010 che isti-
tuisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo EASO (COM(2016) 271),
definendolo come il primo passo verso la riforma globale del sistema eu-
ropeo comune di asilo;

il 13 luglio 2016 la Commissione europea ha presentato un ulte-
riore pacchetto di quattro proposte, volte a completare la riforma del si-
stema comune di asilo, ovvero: una proposta che crea una procedura co-
mune per la protezione internazionale (COM(2016) 467); una proposta di

riforma della direttiva sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (COM(2016) 466); una proposta di revisione della direttiva sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, volta ad aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e ridurre i movimenti secondari (COM(2016) 465); una proposta volta a definire un quadro strutturato in materia di reinsediamento, al fine di potenziare le vie legali di accesso all'Unione europea e ridurre progressivamente gli incentivi agli arrivi irregolari (COM(2016) 468);

considerato che la proposta di regolamento in titolo prevede tra l'altro:

all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), di estendere l'ambito di applicazione di Eurodac ai dati di cittadini di Paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare, che non sono quindi richiedenti protezione internazionale, al fine di facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare;

al nuovo articolo 2, l'obbligo, per gli Stati membri, di rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto delle persone di cui al regolamento (i richiedenti protezione internazionale, i cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, i cittadini di Paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro);

ai nuovi articoli 10, 13 e 14, l'abbassamento dell'età minima per il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto da quattordici a sei anni;

al nuovo articolo 17, l'abbassamento a cinque anni del periodo di conservazione dei dati relativi ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, mentre si mantiene invariato a dieci anni il periodo di conservazione dei dati dei richiedenti protezione internazionale, al fine di garantire che gli Stati membri possano seguire i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea dopo il riconoscimento dello *status* di protezione internazionale se la persona interessata non è autorizzata a soggiornare in un altro Stato membro;

considerata la relazione trasmessa il 25 luglio 2016 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in cui il Governo segnala la proposta in titolo fra gli atti dell'Unione europea di particolare interesse nazionale e ne fornisce, nel merito, una valutazione complessivamente positiva,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera *e*), nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*), nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera *a*), e nell'articolo 88, paragrafo 2, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevedono la

procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative, rispettivamente: - a un sistema europeo comune di asilo che includa criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; - a una politica comune dell'immigrazione che includa l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; - a una cooperazione di polizia che includa la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni; - a la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol, compresa la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di Paesi o organismi terzi. Si tratta, peraltro, delle medesime basi giuridiche del citato regolamento (UE) n. 603/2013 che va a riformare, a cui si aggiunge quella sull'immigrazione regolare e clandestina;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di estendere l'ambito di applicazione del regolamento Eurodac, sull'acquisizione - omogenea in tutti gli Stati membri - dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto, anche ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, in funzione di un'efficace applicazione della normativa Dublino, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto le misure previste si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi prefissati nella proposta;

si ritiene, a tale riguardo, apprezzabile la previsione, di cui al nuovo articolo 17, della conservazione non oltre il periodo di cinque anni, dei dati relativi alle impronte digitali dei cittadini dei Paesi terzi non richiedenti asilo, in posizione di soggiorno irregolare. Peraltro tale periodo è allineato con quanto previsto dalla direttiva 2008/115/CE, dal regolamento (CE) n. 767/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 (così detto regolamento VIS) e dalla proposta di regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (così detta «direttiva rimpatri») che istituisce un sistema di ingressi/uscite dei cittadini di Paesi terzi dalle frontiere esterne (COM(2016) 194);

si evidenzia, inoltre, come l'introduzione dell'obbligo del fotosegnalamento dai sei anni di età, consenta una maggior tutela dei minori, sia di quelli non accompagnati che dei minori al seguito dei familiari, nel caso di allontanamento dal nucleo di riferimento;

si ritiene, infine, che la proposta possa costituire un valido supporto per l'identificazione e l'espulsione dei cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione europea.